

30541.18

C.I



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANTONIO DIDONE	Presidente
ROSA MARIA DI VIRGILIO	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere
PAOLA VELLA	Consigliere
ALDO ANGELO DOLMETTA	Consigliere - Rel.

Art. 1, comma 2,  
legge fall.

Ud. 25/10/2018 CC  
Cron. 30541  
R.G.N. 27050/2015

**ORDINANZA**

sul ricorso 27050/2015 proposto da:

Angelo, in qualità di titolare della ditta individuale )  
Autotrasporti di Angelo, elettivamente domiciliato in F

, giusta  
procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Ra.m.oil s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in R presso

ORD.  
1786  
2018

lo studio dell'avvocato

i  
, giusta procura in

calce al controricorso;

-controricorrente -

contro

Fallimento n. 76/2015 Tribunale di Nola di

Angelo;

- intimato -

avverso la sentenza n. 216/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,  
depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
25/10/2018 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto  
Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha chiesto il rigetto del  
ricorso.

### **FATTO E DIRITTO**

1.- Con sentenza del 9 luglio 2015, il Tribunale di Nola ha dichiarato,  
a seguito del ricorso presentato dalla s.p.a. Ra.m.oil nell'assunta  
vesta di creditore, il fallimento dell'impresa individuale esercitata da  
Angelo

Questi ha interposto reclamo ai sensi della norma dell'art. 18 legge  
fall., rilevando, in via particolare, l'«insussistenza dei presupposti per  
la dichiarazione di fallimento», come stabiliti dalla norma dell'art. 1,  
comma 2, legge fall.; e osservando, inoltre, che il creditore istante  
aveva fatto valere un credito «di importo inferiore alla soglia minima  
di euro 30.000 richiesta dalla norma [dell'art. 15 legge fall.] per la  
dichiarazione di fallimento».



2.- La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo così proposto, con sentenza del 27 ottobre 2015.

In proposito la pronuncia ha rilevato che «le dichiarazioni dei redditi fiscali non sono idonee a rappresentare compiutamente lo stato patrimoniale dell'imprenditore, con particolare riferimento alla sua esposizione debitoria». Ha altresì precisato che, nel corso dell'istruttoria prefallimentare, era venuta a emergere la sussistenza di una massa creditoria notevolmente superiore, nel suo complesso, ad euro cinquecento mila.

3.- Avverso la pronuncia della Corte campana è insorto Angelo che ha presentato ricorso affidato a due motivi di cassazione.

Resiste la s.p.a. Ra.m.oil con controricorso.

Non ha invece svolto attività difensive, in questo grado del giudizio, il fallimento di Angelo

4.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.

Il primo motivo è intestato «violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 15, ultimo comma, legge fall., e artt. 2082 e 2214 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.».

A sua volta, il secondo motivo è stato rubricato «violazione e falsa applicazione dell'art. 6 legge fall., come modificato dall'art 4 d.lgs. n. 5/2006 in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.».

5.- La prospettiva assunta dal primo motivo fa riferimento al plesso dei requisiti di «non fallibilità», che sono stabiliti dal comma 2 dell'art. 1 legge fall.

Sostiene dunque il ricorrente di avere «dimostrato *per tabulas* di rientrare» nei limiti segnati dai primi due presupposti indicati dalla legge (in relazione all'attivo patrimoniale, cioè, e alla misura dei ricavi), producendo le «proprie dichiarazioni dei redditi relative al

triennio antecedente la presentazione del ricorso di fallimento». La Corte di Appello ha sicuramente errato nel ritenere «irrilevante» tale produzione.

Trattasi – prosegue il motivo – di valutazione «nient'affatto ispirata alla *ratio legis* del combinato disposto degli artt. 1 legge fall., 2082 e 2214 cod. civ. e, anzi, con questi in pieno contrasto dal momento che per le ditte individuali, quale è la Autotrasporti di Angelo (non vi è obbligo di bilancio». In realtà, per le imprese individuali la dichiarazione dei redditi è «l'unico documento contabile» che risulti utilizzabile.

6.- A fronte delle osservazioni compiute dal ricorrente - fors'anche sollecitate da certe non nitide espressioni emerse in qualche intervento di questa Corte (cfr., così, Cass., 21 marzo 2016, n. 5516, che, pur dichiarando la produzione delle dichiarazioni dei redditi rilevante per il tema in discorso non meno di quella dei bilanci di esercizio, ha nel contempo applicato la formula di «decisività e pregiudizialità» a questa ultima tipologia di documenti) -, appare opportuno muovere l'esame del motivo dallo svolgimento di una considerazione di carattere generale.

Secondo le precisazioni svolte dalle più recenti pronunce di questa Corte, i bilanci d'esercizio dei tre anni anteriori alla sentenza dichiarativa rappresentano, per la materia qui in interesse, uno strumento di prova «privilegiato», senza per questo dar vita, tuttavia, ad alcuna forma di onere esclusivo [cfr. Cass., 2 ottobre 2018, n. 23948, Cass., 18 giugno 2018, n. 16067, che peraltro si pongono in linea di dichiarata continuità, di sintonia, con l'orientamento sviluppato sin dall'entrata in vigore dell'attuale comma 2 dell'art. 1 legge fall., per l'appunto sostanzialmente orientato nel senso di ammettere pure prove diverse dai bilanci di

esercizio (v., a titolo di esempio, Cass., 31 maggio 2017, n. 13764; Cass., 1 dicembre 2016, n. 24528)].

7.- Ora, che il bilancio di esercizio costituisca canale privilegiato – o anche «naturale», si potrebbe pure dire – per la valutazione prevista dall'art. 1, comma 2, è cosa che non viene, certamente, a stupire o a sorprendere nessuno. In effetti, la funzione specifica e propria di tale documento contabile è, per l'appunto, quella di rappresentare la «situazione patrimoniale e finanziaria» dell'impresa (così la norma dell'art. 2423, comma 2, cod. civ.).

Ma questa constatazione non è destinata ad andare oltre il piano – che le è proprio – dell'utilità operativa: della peculiare idoneità di questo documento, cioè, a chiarire a livello di fattispecie concreta i punti che sono evocati dalla disciplina dei presupposti di non fallibilità.

8.- L'utilizzabilità di strumenti probatori alternativi a quello dato dal deposito dei bilanci di esercizio (pure in via di sostituzione, e non solo di integrazione e cumulo) consegue, prima di tutto, alla constatazione che la norma dell'art. 1 della legge fallimentare non fa proprio parola del documento di cui al bilancio. Né potrebbe stimarsi determinante, al riguardo, la circostanza che la norma dell'art. 15, comma 4, legge fall. dispone che «l'imprenditore depositi i bilanci degli ultimi tre esercizi»: posto, se non altro, lo scarto tra quest'ultima norma, che governa in generale la materia dell'istruttoria prefallimentare, e quella dell'art. 1, limitata al tema dei presupposti di «non fallibilità».

In realtà, la norma dell'art. 1, comma 2, indica in modo espresso che la sussistenza del presupposto dei ricavi lordi (lett. *b.* del comma 2) può risultare «in qualunque modo»: né v'è ragione per non riferire tale evenienza pure agli altri due presupposti (uno spunto nel senso

della valorizzazione del richiamato inciso normativo si trova nella pronuncia della Corte Costituzionale, 1 luglio 2009, n. 198).

Per altro verso, non va trascurato che la norma in esame ha preso il luogo di quella che, nell'originario disegno della legge fallimentare, sottraeva alla procedura i piccoli imprenditori: soggetti, questi ultimi, tutt'oggi esonerati, ai sensi del comma 3 dell'art. 2214 cod. civ., dall'obbligo di redigere il bilancio di esercizio.

Secondo la comune opinione, d'altra parte, la logica che presiede alla scelta di sottrarre gli imprenditori in possesso dei tre requisiti indicati dal comma 2 dell'art. 1 si fissa propriamente in un'«ottica deflattiva al fine di esentare dal concorso le crisi di impresa di modeste dimensioni oggettive» (così Cass., 25 giugno 2018, n. 16683). Rimane perciò del tutto estranea alla logica della norma in discorso una funzione «sanzionatoria» dell'imprenditore che non ha redatto e depositato presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio ovvero una funzione (anche solo tendenzialmente) premiale dell'imprenditore che invece ciò ha fatto.

Sul piano sistematico, poi, l'imposizione di un «pregiudiziale» deposito dei bilanci di esercizio ai fini della verifica dei presupposti di sottrazione al fallimento si mostrerebbe all'evidenza distonica, non coerente, con una normativa che oggi si disinteressa (a differenza del passato) del requisito della regolare tenuta della contabilità da parte dell'imprenditore che chiede di essere ammesso al beneficio del concordato preventivo.

9.- Venendo ora alla diretta analisi della specie concreta, è agevole rilevare come il ricorrente abbia, in realtà, frainteso il significato della motivazione svolta dalla Corte di Appello, assegnandole valutazioni che questa non ha fatto.

In effetti, la Corte non ha manifestato un'opzione di irrilevanza generale e compiuta delle prodotte dichiarazioni dei redditi. Né,

tantomeno, ha preteso la produzione di bilanci di esercizio, nei fatti non sussistenti.

La Corte territoriale si è limitata a constatare la non idoneità della documentazione relativa alle dichiarazioni dei redditi rispetto al requisito indicato dalla lett. c.) del comma 2 dell'art. 1 legge fall. come relativo al montante complessivo dei debiti in essere a carico di Angelo. Con motivazione che, posta la conformazione strutturale della documentazione prodotta, appare senz'altro corretta e puntuale.

10.- Il secondo motivo di ricorso muove dal rilievo che il creditore che ha preso l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, la s.p.a. Ra.m.oil, vantava una pretesa inferiore alla soglia fissata dall'art. 15 legge fall.

Da questa constatazione, il ricorrente trae la conseguenza che la Corte napoletana ha avallato «di fatto una procedura concorsuale aperta d'ufficio dal Tribunale di Nola»: «ai fini della fallibilità della ditta Angelo andava considerato il solo importo azionato da Ra.m.oil s.p.a.».

Comunque, prosegue ancora il motivo, anche a «voler considerare l'intera esposizione della Autotrasporti di Angelo, quest'ultima ... ammonterebbe a 400.000,00 circa».

11.- Il motivo non può essere accolto.

Secondo la chiara dizione della norma dell'art. 15 comma 9 legge fall., «non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria è *complessivamente* inferiore a euro trentamila» (per completezza, v. sul punto la già citata Cass., n. 16683/2018).

L'accertamento della complessiva situazione debitrice, che è stato posto in essere dalla Corte napoletana, supera abbondantemente la soglia fissata dalla lett. c.) del comma 2 dell'art. 1 legge fall. E tale

accertamento non è rivedibile in sede di legittimità, al di là del pur assorbente rilievo che, su questo punto, il motivo di ricorso si arresta sul livello della semplice allegazione.

12.- In conclusione, il ricorso dev'essere respinto.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di € 5.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* del detto art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 25 ottobre 2018.

Il Presidente

